



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Sara Foderaro,
ha pronunciato, mediante lettura in aula ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1721 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2010

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED]
[REDACTED], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] in Latina, via [REDACTED] n.
8,

RICORRENTE

E

COMUNE DI [REDACTED], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
[REDACTED], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, v.le [REDACTED] 20,

RESISTENTE

OGGETTO: mobbing e mansioni superiori

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28.6.2016.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si omette lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 legge n. 69/2009.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, al fine di circoscrivere il materiale probatorio alla stregua del quale dirimere la presente controversia, si precisa che, essendo il *thema decidendum* necessariamente limitato ai soli fatti storici accaduti prima dell'instaurazione del giudizio, risultano irrilevanti tutti quei documenti di cui parte ricorrente ha chiesto l'acquisizione in giudizio e che tuttavia attestano comportamenti asseritamente vessatori serbati dal Comune resistente in epoca successiva al ricorso.



Non può infatti dimostrarsi la vessatorietà di un dato comportamento, cronologicamente circoscritto, dimostrando eventualmente la vessatorietà di un comportamento successivo.

Risultano invece ammissibili i certificati medici formatisi successivamente alla proposizione del ricorso e, più in particolare, successivamente all'udienza immediatamente precedente al deposito effettuato in giudizio da parte ricorrente.

Infine, risulta senza dubbio ammissibile la deposizione della teste [REDACTED], in capo alla quale deve escludersi la sussistenza di un interesse giuridico a partecipare all'odierno giudizio. Peraltro, sotto il diverso profilo dell'attendibilità (la teste, infatti, avendo un contenzioso in corso con il Comune – per ragioni del tutto diverse rispetto a quelle oggetto del presente giudizio – potrebbe in astratto aver assunto una posizione aprioristicamente avversa a detta parte processuale), si rileva che le dichiarazioni rese dalla [REDACTED] hanno trovato sostanziale conferma in altre deposizioni o documenti acquisiti nel corso del giudizio (v. *infra* al punto 3), e possono pertanto ritenersi attendibili.

2. Tanto premesso, al fine di vagliare le prove raccolte in giudizio, deve poi rammentarsi che il mobbing consiste in una serie di comportamenti persecutori, reiterati, irragionevoli ed ingiustificati rivolti contro un dipendente o un gruppo di dipendenti, tali da creare una situazione lavorativa di conflittualità sistematica persistente ed in costante progresso, e pertanto idonei a cagionare danni all'integrità psico-fisica dei lavoratori quali stress, depressione, calo dell'autostima, autobiasimo, fobie, disturbi del sonno, problemi digestivi, ecc..

Va dunque verificato se, dalle prove raccolte in giudizio, emergano o meno episodi, eventualmente di per se stessi leciti, che tuttavia complessivamente intesi abbiano integrato una persecuzione sistematica nei confronti della ricorrente, perpetrata dai suoi superiori gerarchici o colleghi di lavoro, non escluso il Sindaco in carica al quale, sebbene sia un organo meramente politico, non può disconoscersi una posizione di sovraordinazione rispetto ai dipendenti, chiamati a dare esecuzione, per il tramite dei dirigenti, alle decisioni assunte a livello politico.

3. Ebbene, dalle deposizioni e dai documenti acquisiti in istruttoria sono emersi i seguenti episodi:

- nel gennaio 2006 la ricorrente chiese i permessi studio e [REDACTED] (sua sovraordinata, responsabile dell'Area Amministrazione Generale) le rispose in modo sgarbato, dicendole che il Comune “non se ne faceva nulla di una psicologa” (v. teste [REDACTED] sul cap. 11);

- nel marzo 2006, ottenuti dalla ricorrente i permessi studio, i dipendenti [REDACTED] e [REDACTED] (studenti lavoratori, dipendenti del Comune) le rimproverarono di aver consumato tutti i permessi studio dell'anno (v. teste [REDACTED] cap. 12);



- nello stesso mese, la [REDACTED] si infuriò con la ricorrente perché questa avrebbe dovuto affrontare un intervento chirurgico nel successivo mese di aprile 2006, periodo nel quale invece la [REDACTED] aveva programmato – senza comunicarlo alla [REDACTED] – che questa addestrasse la collega [REDACTED] per la redazione delle paghe (v. teste [REDACTED] sul cap. 13);

- sempre nel 2006, a seguito della proposizione del giudizio per riconoscimento di mansioni superiori da parte della ricorrente, il Sindaco [REDACTED] disse che la ricorrente, cercando di risolvere la sua situazione per via giudiziaria, si sarebbe “scavata la fossa da sola” (v. teste [REDACTED] sul cap. 16);

- a partire dal settembre 2006, il Sindaco [REDACTED] ed il Segretario [REDACTED] iniziarono ad inviare alla ricorrente visite fiscali in caso di malattia, sebbene la prassi dell'ente fosse in senso contrario almeno sino al 2009/2010 (v. deposizioni dei testi [REDACTED], nonché nota n. 10565 del 18.11.2006 a firma del Ten. Col. [REDACTED]);

- a seguito del trasferimento della ricorrente presso la Polizia Municipale a fine 2006, peraltro almeno inizialmente senza alcuna formalizzazione (v. note prot. n. 1004/PM dell'11.10.2006 a firma del Ten. Col. [REDACTED], nota prot. n. 2680 del 12.10.2006 a firma del Coordinatore provinciale [REDACTED], nota prot. n. 143 del 19.10.2006 comunicata solo in data 19.10.2006), la [REDACTED] contattava abitualmente il comandante [REDACTED] sul telefono cellulare, anziché sulla linea fissa alla quale avrebbe risposto la ricorrente, sebbene contattasse tutti gli altri dipendenti attraverso il telefono fisso; e ricominciò a contattare il comandante al telefono fisso solo quando la ricorrente non lavorava più con il medesimo (v. deposizioni dei testi [REDACTED], [REDACTED] sul cap. 21);

- la [REDACTED] avvertiva tutti i dipendenti dell'arrivo dei buoni pasto e li consegnava di persona a tutti tranne che alla ricorrente (v. teste [REDACTED] sul cap. 23), la quale apprendeva dell'arrivo solo dai colleghi, che provvedevano a consegnarglieli (v. teste [REDACTED]);

- la [REDACTED] in occasione di una riunione del Comitato di Direzione, affermò che la ricorrente doveva essere curata ed andava internata (v. sul cap. 25 testi [REDACTED], e [REDACTED] *de relato* per aver appreso la circostanza dal [REDACTED]);

- il segretario comunale [REDACTED], criticando un modulo approvato dal comandante [REDACTED], ne imputava la responsabilità alla ricorrente (v. teste [REDACTED] sul cap. 26);

- lo stesso segretario [REDACTED], pur avendo affermato che la ricorrente doveva occuparsi della pubblicazione degli atti deliberativi e la [REDACTED] limitarsi alla firma di pubblicazione (v. nota prot. n. 11411 del 12.12.2006 a firma della [REDACTED]), disponeva poi con nota prot. n. 11941/06 (in atti) che dovesse invece esserci corrispondenza tra svolgimento dell'attività istruttoria, titolarità della funzione e sottoscrizione degli atti (v. testi [REDACTED] sul cap. 27);



- nel giugno 2007, il Sindaco [redacted] censurò in pubblico l'abbigliamento della ricorrente (v. testi [redacted] sul cap. 29);

- sempre nel corso del 2007, il Sindaco [redacted] affermò che non avrebbe sottoscritto alcuna conciliazione per transigere il giudizio proposto dalla ricorrente, ed avrebbe "aspettato Babbo Natale", con ciò alludendo alla pubblicazione della sentenza prevista nell'imminenza delle festività natalizie (v. testi [redacted] sul cap. 30);

- a fronte della notifica della sentenza favorevole alla ricorrente, il Sindaco affermò che le avrebbe dato i soldi "ai denti" (v. testi [redacted] sul cap. 31);

- ancora, il medesimo Sindaco [redacted] si rivolgeva spesso alla ricorrente utilizzando il termine "roscia" (v. testi [redacted] sul cap. 32).

4. Ebbene, tanto premesso in ordine alle condotte sistematicamente persecutorie consapevolmente perpetrate in danno della ricorrente dai dipendenti comunali o dai titolari di cariche politiche o dirigenziali, deve a questo punto verificarsi se esse siano state causalmente idonee a produrre i danni riferiti, e se in concreto abbiano o meno prodotto nella lavoratrice i lamentati danni biologico, non patrimoniale e patrimoniale da dequalificazione (v. premessa 5 del ricorso introduttivo).

4.1. Sotto il profilo della idoneità causale, risulta anzitutto dalla relazione medico-legale (dalla quale non si ha motivo di discostarsi perché logicamente, puntualmente e diffusamente motivata, anche all'esito delle osservazioni critiche delle parti) che la situazione lavorativa avversa lamentata dalla ricorrente "possiederebbe caratteristiche vessatorie idonee, concausalmente, a determinare lo sviluppo di un quadro psicopatologico ad essa connesso", e che, più in particolare, "gli eventi lavorativi vissuti dalla perizianda sono stati causalmente idonei a determinare il constatato disagio psichico: la sintomatologia è comparsa successivamente all'inizio degli accadimenti disturbanti e destabilizzanti con aspetti di comprensibilità psicopatologica e si è rapportata agli eventi con continuità fenomenologica; gli eventi stessi ... sono stati modalmente, quantitativamente e qualitativamente idonei al determinismo dell'effetto perseguito."

Peraltro, ha precisato il CTU che "la ricostruzione del nesso eziologico in ambito psichiatrico forense tiene conto del terreno personologico e biologico su cui hanno agito ... gli *stressor* secondo un criterio definito di "circolarità". Secondo i comuni dettami medico-legali, infatti, eventuali tratti patologici, assetti o franchi disturbi di personalità preesistenti, non devono necessariamente portare ad escludere l'esistenza di un nesso di causalità diretto con lo sviluppo di un quadro clinico". E dunque, "il nesso di causalità deve essere piuttosto ritenuto come apporto concausale per la forte dignità eziologica che compete agli aspetti di personalità e di carattere del soggetto che ha subito le vicende in esame". Aspetti di personalità che, secondo quanto chiarito dal



CTU all'esito delle osservazioni critiche dei CCTTPP, non devono essere di per sé intesi quali aspetti patologici (come preteso dai CCTTPP di parte resistente), ma esclusivamente come "tratti costituenti la struttura personalogica di base della perizianda, predisponenti ad un certo tipo di risposta agli stimoli esterni", e pertanto muniti (contrariamente a quanto sostenuto dal CTP di parte ricorrente) di una propria idoneità causale. Infatti, "sul piano scientifico, è indubbio che il tratto di personalità sia in grado di condizionare significativamente non soltanto la tipologia, ma anche la portata della risposta individuale a determinati eventi, che si può sviluppare secondo un *continuum* che va dalla semplice slatentizzazione di caratteristiche psicologiche personali fino all'inesco *de novo* di alterazioni francamente psico-patologiche, in un contesto mentale prima ben funzionante".

Tanto chiarito; considerato che gli eventi riferiti dalla periziata al CTU in sede di esame peritale (v. relazione peritale pagg. 20-23), e giudicati dal medesimo CTU causalmente idonei, sono risultati sostanzialmente confermati dall'istruttoria svolta in corso di causa (v. *supra* al punto 3); ritenuto altresì che eventuali preesistenti tratti personalogici della ricorrente non possano di per sé escludere il nesso di causalità tra tali accadimenti e le eventuali patologie psichiatriche da essa sviluppate, può senz'altro concludersi per la ricorrenza in concreto di un nesso causale tra le condotte persecutorie perpetrate in danno della lavoratrice ed i danni in essa riscontrati, così come precisati subito *infra*.

4.2. Ebbene, sotto tale ultimo profilo, deve evidenziarsi che, mentre non è stata offerta alcuna prova del lamentato danno patrimoniale da dequalificazione (non essendo stato dedotto né provato che la ricorrente abbia subito una qualche decurtazione della retribuzione o comunque del guadagno a causa dell'eventuale demansionamento patito), è invece risultato dalla relazione peritale espletata che la lavoratrice a decorrere dal marzo 2004 ha effettivamente sviluppato, a causa delle condizioni lavorative avverse, una patologia psichiatrica nosograficamente definibile come "Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti".

Ed invero, riferisce il CTU che "le indagini cliniche cui è stata sottoposta la [REDACTED], ed i riscontri documentali, hanno permesso la sostanziale conferma della turbativa psicopatologica denunciata, correlata alla situazione di stress occupazionale" patito dalla ricorrente. "Lo stato psicopatologico della ricorrente, ad oggi risulta connotato da una lieve deflessione del tono dell'umore, con riduzione delle capacità relazionali ed adattive, della propria autostima e dell'autoaccettazione. L'immagine di sé risulta "disturbata" da autopercezioni di inefficacia personale. Tale quadro sintomatologico presenta un nucleo ormai cronicizzato essendo trascorsi ben più di 6 mesi dalla comparsa dei sintomi (come indicato dal DSM V). Il protrarsi dell'azione disturbante non ha consentito, infatti, una regressione completa della sintomatologia, ma solo un relativo miglioramento nel periodo compreso tra gli anni 2007 e 2009; in detto lasso temporale,



infatti, non risulta prodotta in atti documentazione sanitaria probante il ricorso a cure mediche specialistiche, potendosi attendibilmente presumere che il quadro clinico fosse sostanzialmente stabilizzato e che la ricorrente sia stata meglio sospendendo pertanto l'assunzione dei farmaci psicoattivi prescritti. Nel dicembre 2009 era invece certificata una "intensificazione" del disturbo, anche in considerazione del fatto che gli eventi stressogeni continuavano ad essere presenti ..., che ha portato il soggetto a riprendere l'assunzione terapeutica e ad effettuare numerosi altri controlli, l'ultimo dei quali nel maggio 2015; tutto ciò in conformità con quanto descritto in letteratura in ordine all'andamento del disordine psichiatrico di cui il soggetto è risultato portatore".

"Sulla base degli elementi descritti, si ritiene che la situazione avversativa di lavoro abbia determinato un quadro patologico, accertato clinicamente, che, a partire dal marzo 2004, ha comportato un periodo di invalidità temporanea al 50% pari a 6 mesi, epoca nella quale la [REDACTED] riferisce la comparsa ingravescente di sintomi che l'hanno portata a ricorrere all'ausilio di cure specialistiche, documentate in atti. Si tratta di un lasso temporale stimato in base alla reale limitazione alla vita del soggetto, ed alle documentate caratteristiche quali-quantitative della sintomatologia presentata, considerate anche le predisponenti condizioni di base. Dopo detta epoca il disturbo psichiatrico deve ritenersi cronicizzato, seppure con un andamento caratterizzato da una fase di relativa regressione sintomatologica seguita da una intensa e duratura riacutizzazione, determinando un danno biologico medico-legalmente valutabile nella misura non superiore al 5% ... Ciò si deduce dal fatto che il soggetto non presenta attualmente un ritiro sociale significativo con chiusura ed inibizione dei rapporti interpersonali di grado tale da limitare in modo importante o addirittura impedirne il corretto svolgersi, né tantomeno i disturbi oggi presenti ne condizionano pesantemente la qualità della vita psichica ed il conseguente funzionamento giornaliero."

Considerate le puntuali motivazioni addotte dal CTU alla valutazione medico-legale del danno biologico, come ulteriormente precisate all'esito delle osservazioni critiche sia in punto di danno permanente che di invalidità temporanea (tenuto conto, da un lato, della "identità coesa, esame di realtà integro, funzionamento dell'Io conservato" riscontrato nella periziata, e dall'altro di quanto chiarito dalla migliore letteratura scientifica – DSM V – in ordine alla stabilizzazione clinica delle patologie psichiatriche), si ritiene in conclusione di condividere la valutazione di una ITP al 50% per mesi 6 e di una IP al 5%.

4.3. Quanto all'ulteriore danno non patrimoniale lamentato dalla ricorrente, è necessario qui rammentare i più recenti orientamenti in materia di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.

Con le note sentenze n. 26972 e n. 26973 del 2008, la Corte di Cassazione ha ritenuto che "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisca una categoria ampia ed



omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello ... alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”.

In ordine all'onere probatorio gravante sul danneggiato, ha altresì affermato la Corte che “la prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche per presunzioni semplici, fermo restando peraltro l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio”.

Orbene, nel caso di specie, sulla base delle deposizioni testimoniali già richiamate, può senz'altro ritenersi raggiunta la prova della sofferenza morale e del peggioramento della qualità della vita sotto il profilo del fare reddituale patiti da [REDACTED] in conseguenza del mobbing subito e della malattia derivatane, e dovrà procedersi pertanto alla liquidazione di un unico danno non patrimoniale comprensivo di tutti gli aspetti lesivi lamentati dalla ricorrente.

5. Passando dunque alla liquidazione dei danni così accertati, giova rammentare la pronuncia (sent. n. 12408/11) con cui la Corte di Cassazione, ponendo a fondamento delle proprie argomentazioni il principio di equità (non solo come regola del caso concreto, ma anche come garanzia di parità di trattamento alla luce dell'art. 3 Cost.), ed esercitando la sua funzione nomofilattica, ha indicato le tabelle di Milano “per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” quale miglior strumento per assicurare liquidazioni dei danni parimenti eque su tutto il territorio nazionale, così da evitare sperequazioni determinate dai difformi orientamenti e metodi di liquidazione adottati dai giudici di volta in volta aditi.

Pregio delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano (da ultimo nel 2014), sarebbe infatti quello di ricomprendere direttamente nel “punto danno non patrimoniale” non solo la lesione all'integrità psico-fisica, bensì anche gli ulteriori pregiudizi reddituali che da tale lesione ordinariamente derivano. Ed invero, si legge nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale” elaborati dal predetto Tribunale che, rilevata “l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute” e constatata “l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale”, “si



propone ... la liquidazione congiunta ... dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico, c.d. danno morale”.

Ritiene pertanto il Giudicante l’opportunità di applicare le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivato dal mobbing subito dalla lavoratrice ricorrente.

Pertanto, per l’invalidità temporanea patita dalla [REDACTED], si ritiene equo operare – sulla base delle predette Tabelle di Milano – una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona, danno che, adeguatamente personalizzato in considerazione delle ragioni già esposte, può essere liquidato in € 120,00 per ogni giorno di invalidità totale e, dunque, in € 60,00 per ogni giorno di invalidità parziale al 50%, per un totale di € 10.800,00 (€ 60,00 x 180 gg.).

Quanto poi all’invalidità permanente, tenuto conto dell’età della ricorrente, di anni 35 all’epoca della insorgenza della patologia (marzo 2004), il danno biologico corrispondente al 5 % di invalidità va liquidato in € 7.576,00 ai valori attuali, aumentabili ad € 9.200,00 in virtù della personalizzazione (entro il 50%, come da tabelle milanesi).

Infine, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sull’importo totale pari ad € 20.000,00, liquidato ai valori monetari attuali e già rivalutato ad oggi, spettano gli interessi legali decorrenti dal marzo 2004, calcolati sulla sorte capitale di € 20.000,00 svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat (cfr. Cass. n. 1712/95), e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

6. Va a questo punto esaminata l’ulteriore domanda spiegata dalla ricorrente per il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l’inquadramento nella categoria C e per il pagamento delle relative differenze retributive.

Orbene, sotto il primo profilo, non può che rammentarsi quanto disposto dall’art. 52, co. 5 d. lgs. n. 165/2001, a mente del quale “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2” (vacanza di posto in organico e sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto), è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”. Va dunque senza dubbio respinta la domanda di superiore inquadramento, indipendentemente dall’effettivo svolgimento in fatto di mansioni superiori.

Tale effettivo svolgimento rileva al contrario in relazione alle differenze retributive pretese dalla ricorrente, ed a tali limitati fini va pertanto accertato alla luce dell’istruttoria espletata, con riguardo al solo periodo successivo al 2006 (invero la stessa parte ricorrente ha prodotto in atti la



sentenza del Tribunale di Latina n. 3822/08 avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni superiori sino al 2006, come si evince dallo stesso dispositivo della sentenza, pronunciata all'esito di un giudizio introdotto infatti a fine ottobre 2006), e fino al marzo 2009 (epoca cui risale il comando presso la [REDACTED]).

Ebbene, sul punto, il teste [REDACTED] (comandante della Polizia Municipale del Comune di [REDACTED] dal gennaio al giugno 2009) ha confermato lo svolgimento da parte della ricorrente di tutte le mansioni elencate al cap. 34 del ricorso (alla cui lettura si rinvia), sia per il periodo in cui egli ha lavorato presso il Comune, che per il periodo precedente, avendo appreso la circostanza dalla [REDACTED]. Le stesse mansioni sono state confermate anche dalle testi [REDACTED] (che ha precisato che l'attività di cui alla lettera m – liquidazione diritti di notifica – è stata svolta dalla ricorrente soltanto nel periodo in cui la Polizia Municipale era comandata dal [REDACTED]) e [REDACTED].

Tanto premesso in fatto, si rileva che dalla declaratoria contrattuale di cui all'allegato A del CCNL Enti Locali 31.3.1999 (in atti), risulta che alla categoria C “appartengono ... i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze monospecialistiche ...; contenuto di concetto con responsabilità di risultati ...; media complessità dei problemi da affrontare ...; relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ..., relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto”, quali ad esempio i lavoratori che svolgono “attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando ... la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati”, come l'esperto di attività socioculturali e l'istruttore amministrativo.

Ora, appare evidente che le mansioni elencate nel cap. 34 del ricorso (tra cui, in via esemplificativa, l'istruttoria procedimentale afferente agli atti deliberativi e determinativi dell'ufficio, la predisposizione e redazione delle determinazioni di impegno e di liquidazione di spesa, la predisposizione e redazione dei vari contratti di fornitura, ecc.) corrispondano alla categoria C *supra* richiamata.

Deve pertanto riconoscersi alla ricorrente lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla categoria C dal gennaio 2007 al marzo 2009.

Quanto poi alla liquidazione delle differenze retributive maturate a tale titolo, si evidenzia tuttavia che i conteggi depositati da parte ricorrente appaiono inutilizzabili, poiché sviluppati tenendo conto di una posizione economica non spettante (C3 o C4), laddove invece il sistema di progressione verticale contemplato dal CCNL applicabile prevede esclusivamente, nell'ambito della progressione verticale, l'ingresso nella categoria immediatamente superiore (v. art. 4) con trattamento tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria (v. art. 13).



Alla ricorrente spettano pertanto le differenze retributive, maturate da gennaio 2007 a marzo 2009, tra la posizione economica formalmente attribuitale (B3) e la posizione economica C1, per un totale di € 3.064,50 (pari alla differenza tra la retribuzione annua C1 di € 15.771,00 e la retribuzione annua B3 di € 14.409,00 – come da tabella allegata a pag. 10 del CCNL prodotto in atti –, moltiplicata per anni 2 e mesi 3).

Non possono invece riconoscersi in favore della ricorrente le varie indennità conteggiate nella tabella allegata al ricorso introduttivo (tra la pag. 10 e la pag. 11), perché nulla ha dedotto sul punto la ricorrente, omettendo così di specificare da dove deriverebbe il proprio diritto a percepire i suddetti emolumenti.

La somma riconosciuta va maggiorata di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.

7. Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, vanno compensate per la metà e, per il residuo, seguono la soccombenza, con liquidazione effettuata ai sensi del d.m. n. 55/14 (immediatamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).

Considerato l'accoglimento, pur parziale, del ricorso, vanno poste in via definitiva a carico del Comune resistente le spese di CTU.

8. Attesa la complessità del giudizio, si fissa in gg. 60 *ex art.* 429 c.p.c. il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti del Comune di [REDACTED] in persona del Sindaco p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda attorea di risarcimento danni e, per l'effetto, condanna il Comune di [REDACTED] pagamento in favore di [REDACTED] di complessivi € 20.000,00;
2. accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda attorea di riconoscimento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori corrispondenti all'area C per il periodo gennaio 2007 – marzo 2009 e, per l'effetto, condanna il Comune di [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di € 3.064,50, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo;



3. compensa in ragione della metà le spese di lite e, per il residuo, condanna il Comune di [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] di € 3.000,00 per spese, oltre accessori come per legge;
4. pone in via definitiva a carico del Comune di [REDACTED] le spese di CTU.
5. fissa il termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Latina, li 28.6.2016

IL GIUDICE
Dott.ssa Sara Foderaro

